# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 18 luglio 1980

## che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche, della sottovoce ex 60.05 A II della tariffa doganale comune, categoria 5, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(80/788/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 16 luglio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche, della sottovoce ex 60.05 A II della tariffa doganale comune, categoria 5, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 (1), confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978 (2);

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione,

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 (3), in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 60.05 A II (codici Nimexe : 60.05-01, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38) categoria 5 | Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali |

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.